


<p>N. 5895/15 Reg. Not. Reato N. Sentenza 197/20</p> <p>N. 1949/18 Reg. Dibatt.</p>	<p>Depositata in cancelleria</p> <p>Il</p>						
<div style="text-align: center;">  <p>TRIBUNALE DI CASSINO</p> <p>Sezione Penale Collegio B</p> <p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p> </div> <p>Il Tribunale composto dai sigg. magistrati:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">dott.ssa Donatella Perna</td> <td style="width: 40%;">Presidente</td> </tr> <tr> <td>dott.ssa Camilla Cognetti</td> <td>Giudice</td> </tr> <tr> <td>dott. Marco Gioia</td> <td>Giudice</td> </tr> </table> <p>all'udienza del 11.02.2020 ha pronunciato la seguente</p> <p style="text-align: center;">SENTENZA</p> <p>nel procedimento a carico di ████████████████████, nata a Isola del Liri il 21.04.1943, residente in ████████████████████.</p> <p>Libera – assente difesa di fiducia dall'avv. Oriana Meglio</p> <p style="text-align: center;">IMPUTATA</p> <p>Dei reati p. e p. dai seguenti articoli di legge: art. 216, 1° comma n. 2) RD 267/1942, perché nella qualità di legale rappresentante della società ████████████████████, già con sede il Piedimonte San Germano, esercente l'attività di commercio al dettaglio di natanti ed accessori, dichiarata fallita dal Tribunale di Cassino con sentenza del 16.10.2014, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, sottraeva e/o distruggeva i libri e le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.</p> <p>In Cassino, sentenza dichiarativa di fallimento del 16.04.2014.</p> <p>In cui è persona offesa : curatela fallimentare in persona della dott.ssa Filomena Masella, con studio in Cassino, Largo Dante n. 5, assente.</p>	dott.ssa Donatella Perna	Presidente	dott.ssa Camilla Cognetti	Giudice	dott. Marco Gioia	Giudice	<p>Data avviso deposito:</p> <p>Al PG: _____</p> <p>Al PM: _____</p> <p>Data notifica estratto:</p> <p>_____</p> <p>Tipo notifica:</p> <p>_____</p> <p>IRREVOCABILE IL</p>
dott.ssa Donatella Perna	Presidente						
dott.ssa Camilla Cognetti	Giudice						
dott. Marco Gioia	Giudice						

CONCLUSIONI

Il PM: condanna, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, a 2 anni di reclusione.

La difesa: assoluzione; in subordine riqualificazione del fatto in bancarotta semplice.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso in data 04.10.2018 il GUP ha disposto il giudizio nei confronti di [REDACTED] per il delitto di cui all'imputazione indicata in epigrafe.

All'udienza del 18.12.2019 il Tribunale ha disposto la rinnovazione della notifica all'imputata.

All'udienza del 14.05.2019 il Tribunale, verificata la regolarità delle notifiche e dichiarata l'assenza dell'imputata, che ha nominato difensore di fiducia, ha dichiarato aperto il dibattimento dando lettura del capo di imputazione ed ammettendo le prove richieste dalle parti; è stata escussa la teste Filomena Masella, curatrice fallimentare del fallimento della società [REDACTED]

All'udienza del 08.10.2019 il Tribunale ha dato atto del mutamento del collegio giudicante; la difesa non ha prestato il consenso all'utilizzazione delle prove già assunte davanti al collegio in diversa composizione; il PM ha rinunciato all'escussione dei residui testi di lista; la difesa si è opposta alla rinuncia; il Tribunale ne ha comunque revocato l'ordinanza ammissiva come da ordinanza allegata al verbale, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «In tema di diritto alla prova, quando una parte rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto a procedervi solo se questo era inserito nella loro lista testimoniale, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017 - dep. 31/08/2017, Rv. 27184801; in senso conforme); è stato disposto rinvio per la nuova escussione della teste Filomena Masella.

All'udienza del 10.12.2019 il Tribunale ha dato atto del mutamento del collegio giudicante; le parti non hanno presentato nuove richieste istruttorie; la difesa ha chiesto un rinvio per la discussione dichiarando di non sentirsi bene; il PM; il Tribunale concede il rinvio, con sospensione dei termini di prescrizione sino alla successiva udienza del 11.02.2020 (63 gg).

All'udienza del 11.02.2020 il Tribunale ha dato atto del mutamento del collegio giudicante; le parti non hanno presentato nuove richieste istruttorie; il Tribunale ha dichiarato conclusa l'istruttoria dibattimentale e invitato le parti alle conclusioni.

Sulle conclusioni rassegnate, dopo la camera di consiglio, è stata resa pubblica la presente sentenza con lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'istruttoria dibattimentale ha dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità di [REDACTED] per il fatto descritto nel capo di imputazione da riqualificare nel delitto di bancarotta semplice di cui all'art. 217, co. 2 l.f.

1. Fondamento Probatorio - Il fondamento probatorio di questo giudizio è costituito dalle seguenti fonti di prova:

- testimonianza indicata nello svolgimento del processo
- relazione ex art. 33 l.f. e successive integrazioni
- denuncia di furto datata 18.09.2012 prodotta dalla difesa all'udienza del 14.05.2019.

2. Ricostruzione del fatto – Sulla base degli elementi di prova sopra indicati i fatti oggetto del presente procedimento possono essere ricostruiti come segue.

L'imputata [REDACTED] era l'amministratrice della società [REDACTED], che si occupava di vendita di imbarcazioni, dichiarata fallita il 16.04.2014. Sotto il profilo della carica rivestita dall'imputata occorre specificare che, secondo quanto riportato nella relazione del curatore, l'assemblea dei soci il 04.02.2013 avrebbe deliberato la nomina del signor [REDACTED] quale nuovo amministratore. Tuttavia, tale verbale non è stato iscritto nel registro delle imprese e dunque non ha alcuna efficacia giuridica verso terzi. In ogni caso tale circostanza non escluderebbe la responsabilità della imputata che ha ricoperto il ruolo di amministratrice proprio negli esercizi in cui si sarebbero verificate le condotte di sottrazioni documentali e contabili.

Da quanto si ricava dalla deposizione della curatrice fallimentare e dalle relazioni ex art. 33 l.f. l'imputata, dopo il fallimento della società fu convocata per due volte, senza successo. Al riguardo, però, occorre specificare che nessuna delle due raccomandate inviate dalla curatrice raggiunse la destinataria.

L'imputata il 04.02.2015 si presentò spontaneamente presso lo studio della curatrice, specificando di non aver ricevuto le raccomandate, poiché si era trasferita dall'indirizzo cui erano state inviate. In quell'occasione l'imputata ha depositato parte della documentazione contabile relativa all'attività della società, ma non ha consegnato i bilanci relativi agli anni 2012 e 2013 ed i mastri relativi agli ultimi due anni precedenti al fallimento. I bilanci relativi a quegli anni non risultano nemmeno depositati, mentre sono stati consegnati il libro giornale dal 2011 al 2013 e il registro acquisti/vendite dal 2002 al 2013.

L'imputata ha prodotto alla curatrice una denuncia di furto relativa a numerosi beni presenti presso un locale di Roma dove da poco la società aveva trasferito la sua sede. I beni in questione sarebbero stati sottratti dal proprietario dell'immobile locato dalla società. Tuttavia, il procedimento relativo a tale denuncia, secondo quanto riportato nella relazione, sarebbe stato archiviato. Ad ogni modo il furto in questione non ha riguardato la documentazione contabile della società, che infatti non viene menzionata nella denuncia allegata agli atti, in cui si fa genericamente riferimento al furto di merce, arredi, impianti e computer.

La curatrice fallimentare, dall'analisi della documentazione contabile ha accertato che la società «ha conseguito risultati economici accettabili solo negli anni 2009 2010. Il risultato economico dell'anno 2011 evidenzia una considerevole perdita di esercizio di euro 253.268 che erode per quasi il 90% il capitale sociale»

L'omessa produzione di tali documenti ha impedito alla curatrice di ricostruire compiutamente il patrimonio e i movimenti degli affari della società per gli anni 2011 e 2012.

Nella relazione fallimentare si riportano la dichiarazione della amministratrice della società fallita che spiega la crisi economica con un importante investimento effettuato nel 2010 con contestuale trasferimento della sede sociale a Roma, non andato a buon fine a causa della congiuntura economica, dell'inadempimento di un contratto di esclusiva da parte di un importante fornitore (Manù marine, culminato con il furto della merce di cui si è detto in precedenza.

Gli unici beni rinvenuti dalla curatrice fallimentare consistono in un'imbarcazione del valore di circa 20.000 euro, che si trovava presso il deposito [REDACTED] (ex sede del punto vendita dove si sarebbe

verificato il furto), nonché i veicoli Jeep Commander e Mercedes classe A, concessi in leasing dalla ██████████ ██████████ che l'amministratrice, tramite il suo avvocato, ha contribuito a rintracciare.

La curatrice fallimentare ha espressamente negato che dalle condotte dell'imputata siano derivati pregiudizi ai creditori o che vi sia stata una sottrazione di beni.

Da quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, dunque, si può concludere che ha omesso di tenere o comunque ha tenuto in modo irregolare la documentazione contabile obbligatoria, consistente nei bilanci per gli esercizi 2012 e 2013.

Non è al contrario emersa la sussistenza dell'intento di recare pregiudizio ai creditori, né la volontà di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

3. Qualificazione giuridica del fatto.

Come è noto, la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale si compone di due sottofattispecie autonome: la prima relativa alla condotta di sottrazione/distruzione delle scritture contabili, per la quale è previsto, sotto il profilo soggettivo il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori; la seconda realizzata dalla condotta di tenuta irregolare delle scritture contabili in modo da ostacolare la ricostruzione del patrimonio o il movimento di affari, caratterizzata dal coefficiente psicologico del dolo generico. In questi termini si esprime la costante giurisprudenza di legittimità che afferma che «In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi» (Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019 - dep. 14/06/2019, Rv. 27665001; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017 - dep. 14/04/2017, Rv. 26990401).

3.2 All'imputata è contestata la seguente condotta: «con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, sottraeva e/o distruggeva i libri e le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari».

Nella formulazione del capo di imputazione sembra realizzarsi una sovrapposizione delle due sottofattispecie di cui si compone l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale. Se da una parte, infatti, si contesta la sottrazione/distruzione delle scritture contabili, realizzata con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; dall'altra si contesta all'imputata che la condotta sarebbe stata realizzata «in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari», che costituisce elemento costitutivo dell'ipotesi di irregolare tenuta delle scritture contabili e non di quella di distruzione/sottrazione delle stesse.

Proprio tale sovrapposizione impone di chiarire quale delle due sotto-fattispecie sia contestata all'imputata per verificare la ricorrenza degli elementi costitutivi.

La condotta materiale contestata nel capo di imputazione riguarda quella della sottrazione/distruzione di scritture contabili mentre non si fa menzione di una tenuta irregolare. In effetti, da quanto emerso nel dibattimento, l'imputata ha del tutto omesso di depositare il bilancio, che è certamente il principale documento contabile, per gli anni 2012 e 2013.

La circostanza per cui fossero presenti altri documenti contabili non permette di attrarre la condotta in questione in quella di irregolare tenuta delle scritture contabili poiché, con riferimento ai bilanci del 2012 e del 2013, si è avuta una totale omissione e non una mera tenuta irregolare degli stessi. D'altra parte la

stessa fattispecie incriminatrice fa riferimento all'ipotesi di sottrazione parziale delle scritture contabili («sottratto [...] in tutto o in parte...i libri o le altre scritture contabili»), in questo modo includendo la possibilità che la sottrazione riguardi solo alcuni dei documenti obbligatori, senza che in questo modo si sconfini nell'ipotesi di tenuta irregolare.

Del resto, dalla massima appena richiamata si evince chiaramente che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, l'omessa tenuta delle scritture contabili o il loro occultamento, sono riconducibili all'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale per "sottrazione".

3.3 Una volta chiarito ciò, se non vi sono dubbi che la condotta dell'imputata realizzi sotto il profilo materiale la fattispecie in questione, occorre verificare se la stessa sia sorretta dal dolo specifico richiesto, consistente nel fine di ingiusto profitto o di danneggiare i creditori.

Come si è detto, la stessa curatrice fallimentare ha escluso che dalla condotta posta in essere dall'imputata sia derivato alcun danno per i creditori, né vi sono ulteriori elementi da cui poter ricavare che tale fosse la proiezione finalistica alla base dell'omessa tenuta delle scritture. Allo stesso modo non sono emersi elementi da cui ricavare che la condotta sia stata realizzata perseguendo un fine di profitto ingiusto.

Pertanto, in assenza della prova del dolo specifico, non è possibile ritenere realizzata la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione.

3.4. Alle medesime conclusioni si perverrebbe anche ipotizzando che la contestazione contenuta nel capo di imputazione si riferisse all'ipotesi di irregolare tenuta delle scritture contabili. Anche per tale fattispecie infatti difetterebbe la prova della sussistenza del dolo generico della consapevolezza e volontà di ostacolare la ricostruzione del patrimonio o dei movimenti d'affari. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, « In tema di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall.; né può essere dedotto dalla circostanza che l'imprenditore si sia reso irreperibile dopo il fallimento, costituendo detta condotta un "posterius" rispetto al fatto-reato. (Nella fattispecie, in cui l'imputata era stata assolta da una concorrente imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la Corte ha evidenziato la necessità di una motivazione particolarmente rigorosa sull'elemento soggettivo dell'addebito residuo, la cui prova non poteva giovare della presunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture contabili è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale)» (Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019 - dep. 17/06/2019, Rv. 27691001).

Nel caso oggetto del presente procedimento non è emerso in alcun modo la sussistenza di tale volontà di occultamento da parte della imputata, che al contrario ha avuto un atteggiamento collaborativo nell'ambito della procedura fallimentare, depositando la documentazione e collaborando al recupero dei beni concessi in locazione finanziaria.

3.5. Per tali ragioni, occorre escludere la realizzazione di entrambe le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, per difetto della prova dell'elemento psicologico richiesto.

3.6. Tuttavia, le omissioni nella tenuta delle scritture contabili sono certamente addebitabili quantomeno a titolo di colpa all'amministratrice della società, obbligata a redigere e depositare i bilanci per gli esercizi 2012 e 2013. Occorre infatti ricordare che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale prevista dalla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, l'elemento psicologico deve essere individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della

irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore, per la bancarotta semplice prevista dalla L. Fall., art. 217, comma 2, la condotta deve essere sostenuta indifferentemente dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture (v. Cass. Sez. 5, 18 ottobre 2005 n. 6769). Un'altra differenza tra la previsione dell'art. 216 e quella della norma successiva è di natura oggettiva: mentre l'art. 216 richiede che i libri siano tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, per l'art. 217 è sufficiente che l'imprenditore fallito non abbia tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li abbia tenuti in maniera irregolare o incompleta (v. Cass. Sez. 5, 20 febbraio 2001 n. 6901 e Sez. 5, 6 ottobre 2011 n. 48523; in argomento v. anche Cass. Sez. 5, *Sentenza n. 34030 del 2013*, non massimata).

Per tali ragioni, sussistendo sia la fattispecie oggettiva della omessa tenuta delle scritture obbligatorie, sia la possibilità di muovere quantomeno un addebito di colpa rispetto a tali omissioni, si ritiene che il fatto contestato all'imputata realizzi la fattispecie di bancarotta documentale semplice di cui all'art. 217 co. 2, l.f.

3.7. La circostanza che l'omessa tenuta delle scritture abbia riguardato un arco temporale inferiore ai tre anni non impedisce la realizzazione della fattispecie in questione, considerato che il termine indicato dall'art. 217 co. 2 va interpretato nel senso di sancire l'irrilevanza delle omissioni verificatesi precedentemente al triennio, e non di imporre che la condotta si protragga per l'intero triennio precedente al fallimento. In questo senso si è espressa anche la Cassazione che ha affermato che «Sussiste il reato di bancarotta semplice documentale anche quando la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non si protragga per l'intero triennio precedente alla dichiarazione di fallimento. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato a carico dell'amministratore della società fallita che non aveva ricoperto la carica per l'intero triennio antecedente alla sentenza di fallimento)» (Sez. 5, n. 37910 del 26/04/2017 - dep. 28/07/2017, Rv. 27121801).

3.8. Resta infine da verificare, sotto il profilo processuale, se la riqualificazione del fatto da bancarotta documentale fraudolenta in bancarotta documentale semplice sia possibile da parte del Tribunale senza violare il principio di correlazione tra accusa e sentenza e i diritti di difesa dell'imputata sulla diversa qualificazione giuridica.

Si ritiene che non sussista tale violazione considerato che il reato di bancarotta semplice si configura come norma "generale" rispetto alla bancarotta fraudolenta, in quanto, pur essendovi un'omogeneità degli elementi costitutivi, ha un ambito applicativo più ampio sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, per le ragioni illustrate in precedenza. Tale conclusione è avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità, ove si è affermato che «Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, ex art. 521 cod. proc. pen., la condanna per bancarotta documentale semplice dell'imputato di bancarotta documentale fraudolenta, non sussistendo tra il fatto originariamente contestato e quello ritenuto in sentenza un rapporto di radicale eterogeneità o incompatibilità né un "vulnus" al diritto di difesa, trattandosi di reato di minore gravità. (Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017 - dep. 11/07/2017, Rv. 27160701; in senso conforme (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018 - dep. 27/11/2018, Rv. 27513301)». Del resto, lo stesso difensore dell'imputato ha richiesto la riqualificazione del fatto nel reato di bancarotta semplice, instaurando in questo modo un contraddittorio espresso sul tema.

4. Circostanze.

Come si è detto l'imputata ha assunto un atteggiamento collaborativo rispetto alla procedura fallimentare, permettendo l'individuazione di alcuni beni sociali da restituire alla società che li aveva concessi in leasing.

Tale elemento di attenuazione del disvalore in ragione della condotta successiva al reato non è contrastato dalla presenza di un unico precedente penale a carico dell'imputata, relativo peraltro ad una condanna risalente e di scarsa gravità. Per tali ragioni si ritiene giustificata l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

6. Trattamento sanzionatorio –

La modesta gravità del fatto, addebitabile all'imputata a titolo di colpa, consente l'applicazione di una pena che si attesti sui minimi edittali, discostandosene leggermente verso l'alto in ragione della persistenza della condotta di omessa tenuta delle scritture contabili per due esercizi di bilancio consecutivi. Si stima pertanto equa una pena base pari a 9 mesi di reclusione, da ridursi in applicazione delle circostanze generiche a 6 mesi di reclusione.

La complessità della sentenza e il carico di lavoro giustificano il termine di 90 giorni per la motivazione.

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara [REDACTED] colpevole del reato di cui all'art. 217, co. 2, l. f., così diversamente qualificato il fatto di cui all'imputazione, e, concesse le attenuanti generiche, la condanna alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
visto l'art. 217 ult. co. legge fallimentare,
dichiara la predetta in abilitata all'esercizio di impresa commerciale e incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di mesi sei;
indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
Cassino, 11.02.2020

Il Giudice estensore
dott. Marco Gioia

la Presidente
dott.ssa Donatella Perna